



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE n. 135 del 31/03/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE.
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2017 AL 30.09.2017.

Il sottoscritto geom. BATTIONI Vito, nominato con decreto del Sindaco n° 08 in data 16.12.2014, responsabile dell'area tecnica:	
-	Premesso che:
*	con deliberazione consiliare n.1 del 6 febbraio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeO 2017/2019;
*	con deliberazione consiliare n. 4 del 6 febbraio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato bilancio per l'esercizio finanziario 2017 ed i relativi allegati;
-	Visto la Delibera di Giunta comunale n° 79 del 08 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, come da art. 279 del DPR 05.10.2010, n° 207, l'appalto per il SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE. PERIODO DA 01 OTTOBRE 2015 AL 31 MARZO 2017.
-	Visto che con precedente determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n° 70 in data 29 luglio 2015 veniva individuata quale modalità di scelta del contraente l'Asta Pubblica da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base all'applicazione congiunta di coefficienti di valutazione attribuiti in base all'ordine di importanza;
-	Visto il verbale di gara in data 03 settembre 2015 dal quale si evince l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta GENOVESE MARIA – vicolo Salsa n° 4 – Bellinzago Novarese (No) che ha presentato un'offerta per il servizio di cui all'oggetto a fronte di una spesa prevista in Euro 32.277,60 +IVA;
-	Vista la determina dell'Ufficio Tecnico comunale n° 085/2015 con la quale è stato affidato il SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE. PERIODO DA 01 OTTOBRE 2015 AL 31 MARZO 2017 alla Ditta GENOVESE MARIA – vicolo Salsa n° 4 – Bellinzago Novarese (No);
-	Considerato che è in corso una procedura inerente la gestione complessiva di tutto il centro sportivo comunale che porterà, a seguito di una imminente gara d'appalto, ad una nuova distribuzione degli spazi e delle competenze alle società sportive contraenti.
-	Considerato altresì la necessità di continuare a garantire il regolare svolgimento dei servizi in oggetto anche nelle more dell'espletamento delle idonee procedure per il reperimento di un nuovo contraente;
-	Richiamato l'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 11 prevede che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, precisando che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

-	Rilevato che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 16/10/2011 ha evidenziato che la "proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell'azione amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";
-	Dato atto che con nota acquisita al prot. gen. 1678 del 31.01.2017 la Ditta GENOVESE MARIA ha espresso la propria disponibilità ai fini della proroga tecnica del contratto in essere fermo restando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto;
-	Stimato il valore dei servizi oggetto di proroga, alla luce del fabbisogno riferito al periodo 01.04.2017 – 30.09.2017, in complessivi € 10.791,48 iva di legge esclusa;
-	Dato atto che l'ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42 in tema di tracciabilità dei flussi) ha chiarito che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, e che pertanto ai fini della tracciabilità resta in vigore il CIG originario;
-	Visto l'articolo 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
	Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 06.06.2013 avente per oggetto "Art. 9 del D.L. n. 78/2009. Approvazione misure organizzative finalizzate al rispetto del patto di stabilità ed alla tempestività dei pagamenti dell'ente" e dato atto che è stata verificata la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti;
	Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
	Visto lo Statuto Comunale;
	Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1 Di affidare:

SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE.
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2017 AL 30.09.2017

alla Ditta

ragione sociale	GENOVESE MARIA
P.IVA/CF	02282320031
indirizzo	vicolo Salsa n° 4
città	28043 Bellinzago Novarese (No)

2 Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate

creditore	ditta affidataria				
eserc. finanz.	2017		eserc. finanz.	2016/2017	
missione	6	missione	6	missione	6
macroagg.	3	macroagg.	3	macroagg.	3
CIG	Z5515839F3				
importo	Euro 10.791,48 + IVA				

3 Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

4 Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017.

5 Di precisare che si procederà alla liquidazione di successiva fattura previo riscontro di corrispondenza per qualità e per quantità del lavoro/servizio/fornitura effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

6 Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett.a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

	regole di finanza pubblica, essendo conforme alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 043 del 06.06.2013 e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente.
7	Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. L.gs. 267/2000 l'impegno e la copertura finanziaria dando atto che la fattura deve riportare gli estremi dell'impegno, nonché di richiedere, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n° 136/2010 e smi alla ditta affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui il comune potrà effettuare gli accrediti relativi al servizio in oggetto con l'indicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso al fine del rispetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
8	Di dare atto che:
	☒ l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi, dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile Ufficio Finanziario;
	☐ l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi, dalla data di adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile Ufficio Finanziario;
9	Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente:
	☒ all'albo on line del Comune di Bellinzago Novarese per 15 giorni consecutivi;
	☒ nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti dei dirigenti" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese;
	☒ nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese;
	☐ Nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Atti di concessione" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BATTIONI geom. Vito)